



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rosella Silvestri - Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli - Consigliere rel.
Dott. Francesca Traverso - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 62/2022 R.G. promossa da

Parte_1 (COD. FISC: **C.F._1**) nato in **LgN_1** il
DtN_1
Parte_2 (COD. FISC: **C.F._2**) nata in **LgN_1** il
DtN_2 - elettivamente domiciliati presso il difensore in **Lg_1** **Indirizzo_1** -
rappresentati e difesi dall'Avv. **Avvocato_1**

attori

nei confronti di

CP_1 (COD. FISC. **C.F._3**) nata in **LgN_1** il
DtN_3 - elettivamente domiciliata presso il difensore in **Indirizzo_2**
CA_1 **Lg_1**

Controparte_2 (COD. FISC. **P.IVA_1**)
elettivamente domiciliati presso il difensore in **Indirizzo_2** **CA_1** **Lg_2**

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Avvocato_2 e Avvocato_3 ;
convenuti



CONCLUSIONI

Per gli attori Parte_3 **e** Parte_2 : “Piaccia all’ecc.mo Collegio, respinta ogni contraria istanza e previo ogni accertamento ritenuto necessario, in accoglimento degli argomenti di fatto e di diritto esposti in atti:

Per la fase rescindente:

In via principale,

- rilevare anche d’ufficio la nullità del curatore Speciale nominato dal collegio arbitrale per Genova Riabilitazione, dott. Persona_1

- rilevare anche d’ufficio la nullità del lodo reso tra le parti dal collegio composto dai dott.ri Giancarlo Strada, Testimone_1 e Testimone_2 e comunicato alle parti in data 18 ottobre 2021, e conseguentemente rimettere la causa ad altro collegio arbitrale per la rinnovazione del giudizio di primo grado per l’accoglimento delle infra precisate conclusioni nel merito;

in subordine, rilevare anche d’ufficio la nullità del lodo reso tra le parti dal collegio composto dai dott.ri Giancarlo Strada, Irma Bianconi e Paolo Minetti e comunicato alle parti in data 18 ottobre 2021, e conseguentemente proseguire il giudizio per l’accoglimento delle seguenti istanze proposte dalle controparti e alle quali ci si associa in questa sede

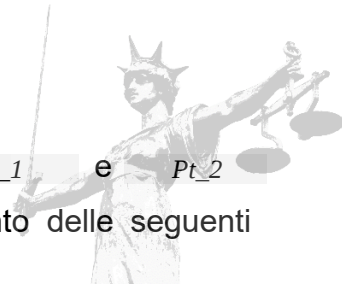
Per il giudizio rescissorio:

in via istruttoria, ammettere le prove già richieste e non ammesse

e nel merito, accertare e dichiarare il conflitto di interessi in capo ai consiglieri Pt_4

[...] e CP_1 in relazione alle votazioni svoltesi in occasione del c.d.a. di Genova Riabilitazione svoltosi il 8.5.2020 e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare l’inefficacia delle delibere assunte in tale occasione e aventi ad oggetto il conferimento del mandato al presidente del ^{Contr} Contr di dare disdetta del contratto di appalto con la Org_1 e la decisione di internalizzare il personale della ^{Parte} Parte la CP_1 ”.

Per i convenuti CP_1 **e** Controparte_2 : “In modifica delle conclusioni in precedenza rassegnate, che vengono revocate,



Ci si associa all'accoglimento delle domande delle controparti *Parte_1* e *Pt_2* [...] (di seguito, le controparti) e, pertanto, si insta per l'accoglimento delle seguenti domande.

Per la fase rescindente:

In via principale, in accoglimento delle domande delle controparti,

- rilevare anche d'ufficio la nullità del curatore Speciale nominato dal collegio arbitrale per Genova Riabilitazione, dott. *Persona_1*

- rilevare anche d'ufficio la nullità del lodo reso tra le parti dal collegio composto dai dott.ri *Testimone_3*, *Testimone_4* e *CP_4* e comunicato alle parti in data 18 ottobre 2021, e conseguentemente rimettere la causa ad altro collegio arbitrale per la rinnovazione del giudizio di primo grado per l'accoglimento delle infra precisate conclusioni nel merito;

in subordine, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti dalle controparti, rilevare anche d'ufficio la nullità del lodo reso tra le parti dal collegio composto dai dott.ri Giancarlo Strada, Irma Bianconi e *CP_4* e comunicato alle parti in data 18 ottobre 2021, e conseguentemente proseguire il giudizio per l'accoglimento delle seguenti istanze proposte dalle controparti e alle quali ci si associa in questa sede

Per il giudizio rescissorio:

in via istruttoria, ammettere le prove già richieste dalle controparti e non ammesse e nel merito, accertare e dichiarare il conflitto di interessi in capo ai consiglieri *Pt_4* [...] e *CP_1* in relazione alle votazioni svoltesi in occasione del c.d.a. di Genova Riabilitazione svoltosi il 8.5.2020 e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullare e comunque dichiarare l'inefficacia delle delibere assunte in tale occasione e aventi ad oggetto il conferimento del mandato al presidente del *Contr* di dare disdetta del contratto di appalto con la *Org_1* e la decisione di internalizzare il personale della *Parte* la *CP_1* ”.

FATTO E MOTIVI

1) Con atto notificato in data 18/1/2022, *Parte_3* e *Parte_2* proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte avverso lodo arbitrale deliberato il 12/10/2021 e sottoscritto in data 18/10/2021, nella controversia tra *Parte_1* e *Parte_2* da una parte, e *Controparte_2* con sede in *Lg_1* dall'altra, con l'intervento di *CP_1*, finalizzata ad accertare e dichiarare il conflitto di

interessi in capo ai consiglieri *Parte_4* e *CP_1* in occasione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della società *Controparte_2* in data 8 maggio 2020 e, conseguentemente, dichiararne la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia.

Il Collegio Arbitrale nell'impugnata pronuncia così provvedeva:

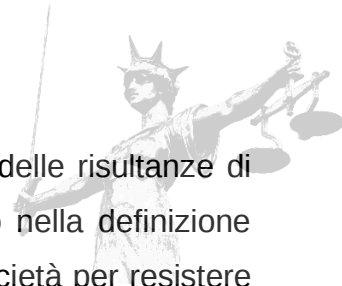
- «a) respinge ogni domanda attrice ritenendola infondata;
- b) respinge ogni e diversa ulteriore eccezione;
- c) liquida, sia per Parte Convenuta sia per Parte Intervenuta, gli onorari e le spese legali in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ciascuna, oltre accessori come di legge. In ragione della riconosciuta esistenza in capo agli Amministratori Umberto e *CP_1* di un interesse estraneo a quello sociale, dichiara le stesse quanto un terzo, pari a complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre accessori di legge, compensate fra le parti. Quanto ai residui due terzi, pari a complessivi Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre accessori di legge, il Collegio dispone che gli stessi siano a carico di *Parte_1* e di *Parte_2* per la quota di un mezzo pari a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre accessori di legge, e del solo *Parte_1* per la restante parte pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
- d) liquida gli onorari e le spese del Curatore Speciale Dott. *Persona_1* in Euro 11.000,00 (undicimila/00) oltre accessori di legge che pone in solido a carico di Parte Attrice e Parte Convenuta in misura uguale fra loro;
- e) pone le spese e competenze del Collegio Arbitrale, che liquida con separata ordinanza, quanto a un sesto a carico di Parte Convenuta e quanto alla rimanente parte, per un mezzo a carico di *Parte_1* e di *Parte_2* e per un mezzo a carico del solo *Parte_1*, ferma la solidarietà fra tutte le Parti».

Con separate comparse si costituivano *CP_1* e *[...]* *Controparte_2*, le quali instavano per il rigetto dell'impugnazione.

Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza collegiale in data **6/12/2023**, svoltesi con modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

2) Dato atto delle concordi conclusioni delle parti, la Corte rileva quanto segue:

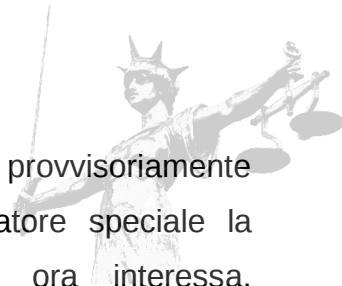
1) Dal lodo impugnato risulta che: «In data 20 ottobre 2020 *Parte_1* e *Parte_2* per il tramite del loro avvocato, depositano istanza "Affinché l'ecc.mo Collegio voglia nominare un Curatore speciale a *Controparte_2* ai sensi dell'art. 78 c.p.c.



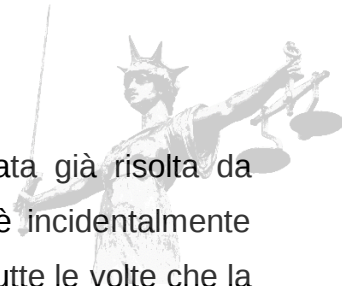
affinché lo stesso possa esaminare la situazione sociale e, sulla base delle risultanze di tale indagine, possa stabilire quale interesse debba essere perseguito nella definizione della strategia processuale, se del caso nominando un difensore alla società per resistere nel presente arbitrato”... Con Ordinanza n. 5 del 6 novembre 2020 il Collegio dispone come segue in merito alla prosecuzione del procedimento: c) nomina Curatore Speciale di Controparte_2 il Dott. Persona_1 con studio in Lg_1
Indirizzo_3 »

II) Secondo la Giurisprudenza: “In pendenza di giudizio, la nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. avviene incidentalmente, quale sub-procedimento all'interno del processo, con istanza da proporre al giudicante, il cui provvedimento, se si tratta del giudice delegato alla trattazione, è suscettibile di essere reconsiderato dal collegio del tribunale, in sede decisoria; nondimeno, è altresì ammissibile il reclamo immediato al collegio da parte degli interessati, quale specifico mezzo di impugnazione, al fine di instare per la revoca o modifica del decreto in questione.(principio di diritto enunciato ex art. 363, terzo comma c.p.c.)”. (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021, Rv. 663536 - 03).

III) Tuttavia, nella motivazione della sentenza citata al punto che precede, si afferma: «... il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 cod. proc. civ. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, sì che ha una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato. Dunque, il decreto di nomina del curatore speciale, in quanto adottato in sede di volontaria giurisdizione, pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti e non ha, pertanto, contenuto decisorio. ... Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o statuto. Per le società di capitali, si tratta di c.d. rappresentanza organica: l'amministratore, nominato dall'assemblea, agisce imputando direttamente alla società l'attività, oltre agli effetti dell'atto compiuto; la norma menzionata enuncia, appunto, la regola secondo cui, grazie al legale rappresentante, la società ha la legittimazione processuale, oltre ad essere titolare della legittimazione ad agire, volta per volta attiva o passiva. Mediante lo strumento dell'art. 78 cod. proc. civ., il legislatore contempla allora un caso speciale: posto che - ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società - viene con esso conferita ad un curatore, estraneo all'ente, la



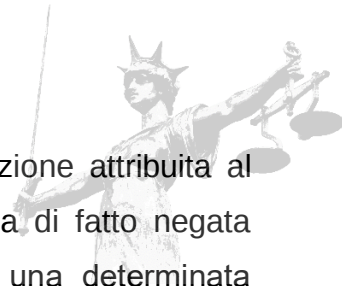
legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società. La norma conferisce al curatore speciale la legittimazione processuale sottratta all'incapace o, per quanto ora interessa, all'amministratore della società in conflitto di interessi. Ed il decreto del giudice provvede ad individuare la persona nominata, mentre la legge stessa gli attribuisce il potere rappresentativo, in forza della norma processuale predetta: onde in capo al curatore speciale si instaura una rappresentanza sostanziale nel processo. Si tratta, per definizione, di un potere soltanto provvisorio e "finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza", ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ. L'indicazione generale, contenuta nell'art. 78, comma 1, cod. proc. civ., è allora nel senso che i poteri del curatore sono conferiti per un periodo temporale delimitato ed auspicabilmente provvisorio: come è, del resto, confermato dalla disposizione dell'art. 80, comma 2, cod. proc. civ., che impone la comunicazione della nomina al pubblico ministero, perché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza. ... Quanto ai profili processuali, l'art. 78 cod. proc. civ. richiede la nomina del curatore speciale all'incapace o all'ente collettivo nei casi, per quanto qui rileva, di conflitto di interessi fra rappresentato o rappresentante (artt. 320, 347 e 360). ... Il decreto di nomina del curatore speciale è volto alla migliore tutela della posizione del soggetto rappresentato, al fine di porre rimedio ad una situazione di reale incapacità processuale del soggetto, come regolata dagli artt. 75 ss. cod. proc. civ., che non può dispiegarsi, in ragione della menzionata situazione di difetto del rappresentante o di conflitto di interessi, nel senso precisato, in capo a questi. A tal fine, l'art. 79 cod. proc. civ. - in una prospettiva di interessi pubblicistici in senso lato coinvolti nel processo - prevede che l'istanza di nomina del curatore speciale sia chiesta, quali legittimati attivi, sia dal pubblico ministero, sia dalla persona che deve essere rappresentata o assistita sebbene incapace, sia dai prossimi congiunti o, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante; infine, con norma di chiusura, dispone il comma secondo, che essa possa essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse. ... In definitiva, il provvedimento di nomina del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 ss. cod. proc. civ., costituisce una misura di giurisdizione volontaria: per la quale, dunque, il legislatore si limita a rinviare, quanto al menzionato presupposto qui di rilievo del conflitto di interessi, alle nozioni generali; ed a prevedere, quanto ai profili processuali, la competenza del capo dell'Ufficio innanzi al quale la causa debba essere intrapresa. ... La sedes materiae non contiene, invece, precetti né con riguardo alla competenza in caso di nomina in corso di causa pendente, né



circa l'impugnazione del provvedimento. ... La prima questione è stata già risolta da questa Corte, la quale ha affermato che il provvedimento di nomina è incidentalmente assumibile quale sub-procedimento all'interno del giudizio contenzioso, tutte le volte che la causa sia già pendente. ... l'affidamento al giudice della causa pendente del potere di nomina del curatore speciale non [è] affatto incompatibile con la natura del procedimento ex artt. 78 ss. cod. proc. civ., che è riconducibile alla volontaria giurisdizione, come palesa la forma del decreto ed il procedimento "nucleare" stabilito (assunte le opportune informazioni, sentite possibilmente le persone interessate: art. 80 cod. proc. civ.). ... l'art. 80 cod. proc. civ. si disinteressa del caso in cui l'esigenza presupposta dall'art. 78 cod. proc. civ. insorga durante la pendenza del giudizio: ma la nomina è ben possibile, ed essa spetta alla competenza del giudice della causa. Ciò in quanto certamente il legislatore non esclude che un'esigenza del tutto analoga alle ipotesi di cui all'art. 78 cod. proc. civ. sorga nel corso del processo; ... ragionevolmente la mancata regolamentazione [è] stata determinata «dall'ovvietà della soluzione di affidare al giudice della causa pendente il potere di essere sollecitato dall'interessato alla nomina del curatore, dato che davanti ad esso è già incardinata la controversia in relazione alla quale si manifesti una delle due situazioni previste dall'art. 78 cod. proc. civ.».

IV) Ne consegue: a) che il procedimento per la nomina del curatore speciale appartiene alla volontaria giurisdizione e tale rimane anche se a decidere sulla relativa istanza sia lo stesso giudice che procede nell'ipotesi di causa pendente: b) che al procedimento sono sottesi interessi pubblicistici, come rivelato dall'art. 79 c.p.c., in forza del quale "La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero" e confermato dalla disposizione di cui all'art. 80 comma 2 c.p.c. che prevede la comunicazione del provvedimento di nomina al pubblico ministero "affinché provochi quanto occorra i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta".

V) Sono entrambi aspetti che rendono la procedura di nomina inconciliabile con l'attribuzione di siffatto potere al Collegio Arbitrale officiato per decisione di una controversia insorta tra le parti. Si ricorda che, a sensi dell'art. 806 c.p.c. "Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili". Il riferimento espresso alle "controversie" implica necessariamente che siano compromettibili solo gli affari contenziosi contemplati nella relativa clausola contrattuale, con esclusione di quelli di volontaria giurisdizione, nei quali, come nel caso della nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., sono coinvolti gli interessi pubblicistici evidenziati



dalla Giurisprudenza citata. Si consideri, ad abundantiam, la legittimazione attribuita al pubblico ministero ex art. 79 c.p.c., che sarebbe indubbiamente in via di fatto negata nell'ipotesi in cui si ritenesse incluso nel deferimento agli arbitri di una determinata controversia il potere di nomina del curatore speciale.

VI) D'altro canto, non confligge con siffatta interpretazione l'attribuzione del potere di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. al giudice della causa pendente, posto che tale attribuzione presuppone appunto la pendenza della causa, mentre nell'ipotesi di causa non pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria, come accade appunto nel caso di giudizio arbitrale, rimane ferma la competenza del presidente dell'ufficio giudiziario prevista dal primo comma dell'art. 80 c.p.c..

VII) In proposito, la Giurisprudenza ha affermato che "L'omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce, quindi, un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell'intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità" (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10936 del 26/05/2016, Rv. 639796 – 01 in motivazione). Nel caso specifico la nomina del curatore speciale è invalida, essendo il relativo potere riservato all'Autorità Giudiziaria. Ne consegue che il rapporto processuale non è stato validamente instaurato nei confronti di

Controparte_2 inizialmente rappresentata da soggetto in conflitto di interessi e successivamente da curatore speciale non validamente nominato. La Giurisprudenza si è espressa nel senso che: "L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15445 del 14/09/2012, Rv. 623814 - 01). In motivazione: "La libertà delle forme del procedimento arbitrale, non può rendere legittima la mancata notificazione a mezzo posta con avviso di ricevimento dell'atto introduttivo del giudizio che impedisce la stessa instaurazione del contraddittorio. Questa mancanza, che ai sensi dell'art. 829 c.p.c., n. 9, comporta nullità del lodo, comunque esclude l'inizio del procedimento arbitrale".

VIII) In conclusione, nel caso in esame, non vi è stata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di *Controparte_2* inizialmente rappresentata da soggetto in conflitto di interessi, come ritenuto dal Collegio arbitrale, poi invalidamente

sostituito dal “Curatore” nominato dal Collegio arbitrale, che peraltro non era titolare del relativo potere. Si verifica pertanto la situazione per cui “la inesistenza del procedimento arbitrale, anche quando il lodo sia nullo per violazione del contraddittorio, comporta la mancanza di una o più domande nei limiti delle quali il giudice dell'impugnazione possa decidere il giudizio in rescissorio” (così, ancora, in motivazione Cass. 15445/2012).

Tanto premesso, in conformità alle concordi conclusioni delle parti, deve essere dichiarata la nullità del lodo impugnato, senza procedere peraltro alla decisione nel merito.

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. devono pertanto essere integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, decidendo sull'impugnazione proposta da *Parte_1* e *Parte_2*, avverso il lodo arbitrale deliberato il 12/10/2021 e sottoscritto in data 18/10/2021,

1) Dichiara la nullità del lodo impugnato, emesso nella controversia tra *Parte_1* e *Parte_2* da una parte, e *Controparte_2* con sede in *Lg_1* dall'altra, con l'intervento di *CP_1*, finalizzata ad accertare e dichiarare il conflitto di interessi in capo ai consiglieri *Parte_4* e *CP_1* in occasione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della società *Controparte_2* in data 8 maggio 2020 e, conseguentemente, dichiararne la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'inefficacia.

2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio

Genova, **31/01/2024**

Il Consigliere estensore
Dott. Riccardo Baudinelli

La Presidente
Dott. Rosella Silvestri